

Documento dell'Unione Generale del Lavoro di analisi della proposta di legge 1027, contenente modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura

Audizione del 23 luglio 2019 presso la XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati

Considerazioni generali

La proposta di legge 1027 interviene in maniera mirata sul Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Si tratta di una iniziativa legislativa condivisibile, alla luce di quanto esplicitato nella stessa relazione allegata alla proposta di legge.

Le modifiche intercorse nel 2000, con il decreto legislativo 103, hanno finito per alimentare un fenomeno che, viceversa, andrebbe escluso, quello di mansioni equivalenti con un corrispettivo retributivo molto differente, cosa che peraltro ha finito per generare un certo contenzioso che non giova al sistema Paese.

La proposta di legge 1027 prova a superare questa situazione, in primo luogo rimettendo al centro le rappresentanze sindacali nelle sedi estere che avranno un ruolo maggiormente stringente nella valutazione della compatibilità del contratto applicato.

In secondo luogo, la proposta di legge, correttamente, prende come elemento di valutazione la base delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede. Qualche perplessità si esprime in ordine all'ipotesi di utilizzare agenzie specializzate per una valutazione complessiva della congruità di quanto corrisposto al personale contrattualizzato; verosimilmente, un confronto con la rappresentanza sindacale è idonea a fornire già questo tipo di informazione.

Il nuovo articolo 157, pur circoscritto, presenta ancora dei margini di discrezionalità che il legislatore potrebbe decidere di ridurre, esplicitando quali siano i casi particolari in ordine al costo della vita o che autorizzano il pagamento del corrispettivo in valuta diversa da quella locale.

Condivisibili infine le modifiche apportate agli articoli 157-sexies, sulla retribuzione spettante in caso di malattia, e 164, sulla contestazione dell'addebito e la conclusione del procedimento disciplinare.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Commento
Art. 1, comma 1, lettera a)	Al secondo comma dell'articolo 154 (regime dei contratti) del Dpr 18/1967, le parole «sentite anche le» sono sostituite con «periodicamente, in accordo con».	Per effetto della modifica apportata al secondo comma dell'articolo 154, le rappresentanze diplomatiche o, in assenza, gli uffici consolari di prima classe sono tenuti, periodicamente ad accertare in accordo con le rappresentanze sindacali in sede la compatibilità del contratto applicato con le norme locali. Si tratta di una previsione che serve a dare sostanza e periodicità ad un confronto che, ad oggi, somiglia molto, laddove esistente, ad una mera presa d'atto. Al fine di evitare eventuali possibili disallineamenti temporali, si può pensare di dare una quantificazione al termine «periodicamente» con la previsione che la verifica va fatta con cadenza triennale.
Art. 1, comma 1, lettera b)	L'articolo 157 (retribuzione) del Dpr 18/1967 è interamente sostituito dal comma 1, lettera b) della presente proposta di legge. La retribuzione annua di base, ai sensi del comma 1, è individuata sulla base delle retribuzioni, comprensive di tutti i benefici aggiuntivi, corrisposte nella stessa sede, del condizioni del mercato del lavoro locale, pubblico e privato, assimilabili agli impiegati assunti a contratto e del costo della vita. Il ministero degli affari esteri può servirsi di agenzie specializzate, tenendo conto delle indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata per favorire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua, per effetto del comma 2, è rivista in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al comma 1, alla crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale e all'andamento del costo della vita. Il comma 3 specifica che la retribuzione annua base è determinata in modo uniforme per Paese e mansione omogenea; è ammessa in via eccezionale una retribuzione diversa per le sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. Per effetto del comma 4, la retribuzione è fissata e corrisposta in valuta locale; è possibile ricorrere ad altra valuta per particolari motivi o per particolari situazioni di instabilità valutaria esistenti nel Paese; il corrispettivo in euro è calcolato secondo un	<p>Il comma 1 dell'articolo 157 come modificato dalla presente proposta di legge cambia il punto di partenza nella fissazione della retribuzione annua. Se nella versione vigente, l'elemento iniziale è dato dalle condizioni del mercato del lavoro locale e del costo della vita. Correttamente, la modifica apportata riporta al primo punto la base delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede. In questo modo dovrebbe superarsi ogni ipotesi di discriminazione salariale che oggi alimenta un certo contenzioso fra lavoratori ed amministrazione. Le indicazioni fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali dovrebbero rappresentare l'elemento di primaria valutazione, prima ancora dell'ipotesi di ricorso alle agenzie specializzate. Il richiamo alla congruità è già presente nella vigente versione.</p> <p>Rispetto al nuovo comma 2, appare più stringente il collegamento con la crescita media delle retribuzioni del mercato del lavoro locale; laddove esistente, un riferimento utile è la contrattazione collettiva applicata per mansioni simili.</p> <p>Il comma 3 non viene modificato dalla presente proposta di legge. Il termine utilizzato per ammettere l'ipotesi di retribuzione diversa in via eccezionale, vale a dire «particolarmente», rimane quindi indefinito, lasciando così un margine di discrezionalità all'amministrazione.</p> <p>Il comma 4 viene rafforzato con un riferimento alle particolari situazioni di instabilità valutaria esistente nel Paese; ciò non di meno, il secondo</p>

	tasso di ragguglio ai sensi dell'articolo 209.	periodo del comma 4, con il doppio utilizzo del termine «particolare» , si presta a favorire ampi margini di discrezionalità.
Art. 1, comma 1, lettera c)	Al secondo comma dell'articolo 157-sexies (assenze dal servizio) del Dpr 18/1967, il termine «45 giorni» è sostituito con «90 giorni».	Per effetto della modifica apportata, in caso di assenza per malattia di dipendente con contratto a tempo indeterminato, l'intera retribuzione spetta per i primi 90 giorni e non come ora previsto dall'articolo 157-sexies del Dpr 18/1967 per i primi 45 giorni. Si tratta di una previsione condivisibile, in quanto riconosce il diritto della persona ad ammalarsi.
Art. 1, comma 1, lettera d)	All'articolo 164 del Dpr 18/1967 è aggiunto, in fine, un comma per effetto del quale agli impiegati a contratto si applicano i termini perentori per la contestazione dell'addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare previsti per il restante personale destinatario del contratto collettivo nazionale di lavoro Ministeri.	Si tratta di una previsione assolutamente condivisibile che allinea la disciplina applicata agli impiegati a contratto ai lavoratori dipendenti in Italia. Corretto il richiamo al contratto collettivo nazionale che poggia, per l'aspetto relativo alle sanzioni disciplinari, sull'articolo 7 della legge 300/1970, lo Statuto dei lavoratori.